COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO SULL'ICI

ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

IL SINDACO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale di Selegas attesto che il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____ a seguito della doppia pubblicazione all’Albo Pretorio in data _____ per gg. 15 senza reclami od opposizioni ed in data _____ per ulteriori gg. 15 senza reclami od opposizioni.

Selegas, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

- **Art. 1 Esenzione Enti Pubblici Pag. 1**
- **Art. 2 Immobili utilizzati da Enti non commerciali Pag. 1**
- **Art. 3 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali Pag. 2**
- **Art. 4 Estensione dell'aliquota agevolata prevista per la abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti Pag. 2**
- **Art. 5 Determinazione dei valori venali per le aree Fabbricabili Pag. 2**
- **Art. 6 Estensione della detrazione per abitazioni principali ad anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero. Pag. 3**
- **Art. 7 Modalità di versamento Pag. 3**
- **Art. 8 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta Pag. 3**
-

ARTICOLO 1

Esenzione Enti Pubblici

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

ARTICOLO 2

Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO 3

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa. (1)

ARTICOLO 4

Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il grado 3°, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

ARTICOLO 5

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che:
il valore delle aree fabbricabili è determinato in Lire 50.000 al mq.

Tale valore vale anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ARTICOLO 6

Estensione della detrazione per abitazione principale ad anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

ARTICOLO 7

Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 8

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Responsabile del Servizio, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato;

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 3 mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, accertato e certificato dai Servizi Sociali del Comune.